

COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona
Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197
protocollo.comune.pandino@pec.it



***REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE IN USO
DI SALE E
SPAZI COMUNALI***

Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 20/12/2017



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona
Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197
protocollo.comune.pandino@pec.it



CAPO I

CONCESSIONE DI LOCALI E SPAZI COMUNALI PER USO TEMPORANEO

Art. 1 - Destinazione delle sale e degli spazi comunali.

1.1 L'Amministrazione Comunale intende valorizzare l'utilizzo delle sale e degli spazi comunali destinandoli di norma, oltre che a proprie attività istituzionali, ad iniziative di particolare rilevanza culturale e sociale organizzate da enti e istituzioni pubbliche, da associazioni o da altre realtà qualificate nel territorio, con particolare riguardo alle Associazioni previste dall'art. 36 dello Statuto.

1.2 Per "*uso temporaneo*" si intende l'utilizzo di sale e spazi comunali, occasionale o di durata inferiore o pari a 6 mesi.

1.3 Per "*sale e spazi comunali*" si intendono sia quelli posseduti a titolo di proprietà che ad altro titolo (comodato, uso, ecc.).

Art. 2 - Sale e spazi comunali utilizzabili

2.1 Le sale comunali destinate ad eventi e manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di cui all'art. 1 sono le seguenti:

- Sala consiliare;
- Sala affreschi;

situate all'interno del Castello Visconteo piano primo;

- Sala Bernabò;
- Sala degli Angeli;
- Sala delle Stelle;
- Sala dei Leopardi;


situate all'interno del Castello Visconteo piano terra;

• Aula magna civica sita in Via Circonvallazione B, 3 presso l'Istituto Comprensivo Visconteo.

2.2 Gli spazi comunali destinati ad eventi e manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di cui all'art. 1 sono i seguenti:

- Arena interna del Castello Visconteo, loggiato inferiore e superiore.

2.3 Nell'ipotesi in cui siano realizzati ulteriori spazi e sale o ne sia acquisita la disponibilità a qualunque titolo, questi potranno essere adibiti ai medesimi utilizzi



COMUNE di PANDINO

Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

protocollo.comune.pandino@pec.it



disciplinati dal presente Regolamento con provvedimento della Giunta Comunale che ne fisserà al contempo le tariffe.

2.4 Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non concedere l'utilizzo delle sale e degli spazi comunali per valutazione di opportunità e pubblico interesse e, in ogni modo, se il richiedente intenda svolgere attività non conformi al decoro o a contenuto offensivo e/o discriminatorio.

Art. 3 – Modalità di concessione.

3.1 Le domande di concessione delle sale e degli spazi comunali come individuati dal precedente articolo 2, devono essere inoltrate all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima della data dell'iniziativa.

La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo, reperibile presso gli uffici comunali e sul sito internet istituzionale.

3.2 Per esposizioni, mostre o altre manifestazioni si fa riferimento al regolamento delle manifestazioni, approvato con atto consiliare n. 32 del 13/07/2017.

3.3 Per corsi privati la richiesta deve pervenire all'ente almeno tre mesi antecedenti l'inizio del corso.

3.4 E' facoltà dell'Amministrazione Comunale derogare al rispetto dei termini di cui al presente articolo commi 3.1 e 3.3 qualora l'attività per la quale la sala o lo spazio comunale sono richiesti, sia di particolare rilevanza o interesse per la collettività.

3.5 Ove la domanda venga accolta, il richiedente dovrà provvedere al pagamento dell'importo della tariffa, contestualmente al versamento dell'eventuale deposito cauzionale, se dovuti, e delle spese di pulizia entro 3 giorni lavorativi dal rilascio della concessione. Copia delle ricevute di pagamento della tariffa, della cauzione e delle spese di pulizia dovranno essere consegnate presso il Comune, pena la decadenza della concessione.

3.6 In caso di richieste presentate oltre i termini stabiliti, il pagamento dell'intera tariffa, cauzione e spese di pulizia dovranno essere effettuate, a pena di decadenza, entro 24 ore dal rilascio della concessione.

3.7 In caso di mancato utilizzo o rinuncia all'utilizzo dei locali e degli spazi comunali l'Amministrazione Comunale tratterà la caparra confirmatoria sopra indicata.

Le eventuali richieste di modifica delle date di utilizzo della struttura verranno accettate ad esclusiva discrezione dell'Amministrazione Comunale, sempre e solo



COMUNE di PANDINO

Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

protocollo.comune.pandino@pec.it



compatibilmente con le altre richieste e solo se comunicate almeno cinque giorni prima della data fissata per l'uso.

3.8 Nel caso in cui dovessero presentarsi urgenti necessità pubbliche di utilizzare la sala e gli spazi comunali, l'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione, in ogni momento, a suo insindacabile giudizio. L'Amministrazione comunale può altresì sospendere o revocare la concessione in caso di lavori di manutenzione incompatibili con il funzionamento degli stessi.

3.9 Le somme versate per il pagamento delle tariffe non danno diritto ad alcun rimborso salvo nei casi di cui al precedente punto 3.8.

In alternativa al rimborso laddove sarà concesso una sala o uno spazio alternativi.

Art. 4 Tempi e orari di utilizzo

4.1 I locali e gli spazi comunali possono essere utilizzati nei limiti dei seguenti tempi massimi:

- a) riunioni, incontri o convegni: giorno dell'evento;
- b) manifestazioni nell'arena interna: due giorni;
- c) mostre organizzate da privati: da cinque giorni a un mese. Non vengono conteggiati il giorno di allestimento e quello di smantellamento;
- d) corsi: una sera la settimana per un periodo non superiore a sei mesi consecutivi.

4.2 L'orario di utilizzo della sala e dello spazio comunale viene stabilito al momento della compilazione della concessione. L'orario concordato deve essere scrupolosamente rispettato.

Art. 5 Tariffe e agevolazioni

5.1 Le tariffe per l'utilizzo delle sale e degli spazi comunali sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale tenuto conto dei costi gestionali e di mercato, della durata e secondo il criterio della residenza/sede nel Comune di Pandino del soggetto richiedente.

La Giunta Comunale stabilisce, inoltre, il versamento del deposito cauzionale nonché delle spese di pulizia a carico del concessionario per tutte le sale e gli spazi comunali.

5.2 Alle scuole di ogni ordine e grado con sede nel territorio comunale viene concesso l'uso delle strutture a titolo gratuito, inoltre le stesse sono esonerate dal versamento del deposito cauzione e delle spese di pulizia.

5.3 Per particolari iniziative organizzate senza fini di lucro da privati, associazioni, gruppi e per sostenere le attività statutarie delle associazioni operanti nel territorio,



COMUNE di PANDINO

Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

protocollo.comune.pandino@pec.it



L'Amministrazione Comunale può stabilire che i locali e gli spazi comunali vengano concessi gratuitamente o con concorso spese ridotto.

5.4 I concessionari potranno utilizzare i locali e gli spazi comunali anche per eventi e manifestazioni pubbliche e aperte al pubblico di cui all'art. 1, che prevedono un ingresso a pagamento.

Art. 6 – Modalità di utilizzo

6.1 Il concessionario è responsabile dell'apertura e della chiusura dei locali e degli spazi comunali, dell'uso corretto delle apparecchiature elettriche, dello spegnimento del sistema di illuminazione, del disinserimento e del successivo inserimento di eventuali sistemi di allarmi.

6.2 L'eventuale volontà di collocare apparecchi elettrici e/o fonici o altre attrezzature proprie dovrà essere specificata contestualmente alla domanda di concessione. Le suddette attrezzature, il cui impiego dovrà comunque essere specificatamente autorizzato nell'atto di concessione dei locali e degli spazi comunali, dovranno essere perfettamente in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza. E' fatto divieto di introdurre nelle sale e negli spazi comunali apparecchiature ad alto assorbimento di corrente e materiali pericolosi.

6.3 Sarà cura del richiedente ritirare e restituire le chiavi della sala/spazio comunali autorizzati presso l'Ufficio comunale competente.
Le chiavi dovranno essere restituite entro il primo giorno feriale successivo alla data di utilizzo.

6.4 Nel caso di utilizzo dell'Aula Magna civica tali adempimenti di consegna e restituzione delle chiavi saranno effettuati dall'utilizzatore e dal soggetto incaricato della custodia presso l'Istituto Comprensivo Visconteo.

6.5 Ogni trasgressione in tal senso comporterà l'applicazione della penalità prevista dal presente regolamento.



COMUNE di PANDINO

Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

protocollo.comune.pandino@pec.it



Capo II

CONCESSIONE DI LUNGA DURATA DEI LOCALI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI PER SEDI O PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA'

Art. 7 - Finalità

7.1 Il Comune di Pandino al fine di riconoscere e valorizzare la funzione sociale, culturale, ricreativa e solidaristica svolta dalle Associazioni, dalle Fondazioni e dai Comitati, imprescindibile per la formazione e lo sviluppo etico, morale e sociale della collettività e vitale per l'Ente Locale, pertanto, concede i locali comunali per sedi o per lo svolgimento della propria attività.

7.2 Per "uso di lunga durata" si intende l'occupazione continuativa dei locali comunali per un periodo superiore a 6 mesi.

7.3 Per "locali comunali" si intendono sia quelli posseduti a titolo di proprietà che ad altro titolo (comodato d'uso, ecc.).

Art. 8 – Modalità di concessione

8.1 La Giunta Comunale individua entro il 15 dicembre di ogni anno le sale che possono essere destinati alle finalità di cui all'articolo 7.

8.2 Le associazioni interessate alla concessione devono essere iscritte al Registro Comunale delle Associazioni, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21/05/2015.

8.3 I locali comunali vengono concessi in uso alle singole Associazioni con recupero forfettario stabilito dalla Giunta Comunale per le spese di gestione, il cui pagamento dovrà essere effettuato annualmente entro il 30 settembre di ogni anno.

8.4 Ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza la Giunta Comunale approva avvisi ad evidenza pubblica nei quali sono definiti i criteri relativi alla concessione d'uso di locali comunali.

8.5 Il Responsabile competente provvederà alla pubblicazione del relativo bando al fine della concessione dei locali secondo i seguenti elementi caratterizzanti il richiedente:

- numero e qualità delle attività svolte;
- numero e qualità delle attività programmate;



COMUNE di PANDINO

Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

protocollo.comune.pandino@pec.it



- capacità economica;
- capacità organizzativa;
- numero degli aderenti;
- capacità di aggregazione.

8.6 L'avviso verrà pubblicizzato attraverso il sito online del Comune e con ogni altro mezzo utile a disposizione dell'Amministrazione Comunale, tre mesi prima della scadenza della concessione o entro tre mesi dalla disponibilità di nuovi locali.

8.7 L'Amministrazione Comunale potrà concedere un unico locale a più Associazioni sulla base degli orari e dei periodi di utilizzo richiesti. L'atto di concessione dovrà prevedere e regolamentare gli orari e i periodi di utilizzo in modo da garantire la non sovrapposizione.

8.8 L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove la condivisione di "locali comunali" per più associazioni, con lo scopo di:

- a) ottimizzare l'uso dei locali comunali disponibili sfruttando al meglio particolari caratteristiche strutturali degli immobili;
- b) favorire l'aggregazione di associazioni aventi finalità condivise e la cui convivenza possa essere l'incentivo per la collaborazione.

Art. 9 - Concessione

9.1 La concessione dei locali comunali è disposta dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento per la durata massima di 6 (sei) anni, su proposta della Commissione Tecnica, costituita dal Responsabile dell'Area Affari Generali, dal Responsabile dell'Area Servizi Socio Culturali e Istruzione e dal Responsabile delle Opere Pubbliche.

9.2 La Commissione di cui al precedente paragrafo è un organismo tecnico strumentale della Giunta Comunale, incaricata di:

- verificare i requisiti posseduti e i documenti presentati dalle Associazioni;
- predisporre una graduatoria delle associazioni concessionarie nel rispetto dei criteri indicati nel bando ad evidenza pubblica.

9.3 I locali dell'Amministrazione comunale vengono concessi alle singole associazioni con provvedimento specifico di concessione. Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale comunale per ragioni di pubblico interesse.



COMUNE di PANDINO

Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

protocollo.comune.pandino@pec.it



9.4 E' fatto divieto all'associazione concessionaria di cedere i locali anche in parte a terzi. Nel caso l'Amministrazione Comunale accerti tale evenienza la concessione verrà revocata.

Art. 10 Verifiche

10.1 L'Amministrazione comunale tramite la Commissione di cui all'art. 9 verifica annualmente lo stato delle concessioni. A tale scopo, le associazioni concessionarie sono tenute a inviare al Comune, entro il mese di marzo di ogni anno:

- a. dichiarazione aggiornata del numero dei soci;
- b. relazione dettagliata sulle attività svolte nell'anno precedente e su quelle programmate nell'anno in corso;
- c. eventuali variazioni dello statuto formalmente adottate.

10.2 Ogni anno, la Commissione si riunisce per valutare i documenti di cui al comma precedente.

10.3 L'Amministrazione Comunale può inoltre effettuare o far effettuare da personale comunale indagini periodiche presso le associazioni concessionarie, onde verificare lo stato degli immobili e la rispondenza di quanto affermato nelle dichiarazioni presentate.

Art. 11 Revoche

11.1 La revoca della concessione è disposta dal Responsabile competente qualora l'associazione assegnataria:

- a. venga sciolta;
 - b. non eserciti alcuna attività per almeno un anno sul territorio di Pandino;
 - c. nel caso di cessione dei locali, anche in parte, a terzi;
 - d. nel caso di dichiarazioni non rispondenti al vero;
 - e. nel caso in cui i locali stessi vengano usati per scopi diversi da quelli propri dell'associazione;
 - f. non presenti la documentazione di cui al precedente art. 10;
 - g. qualora i locali in uso siano palesemente danneggiati e non abbia provveduto al ripristino degli stessi;
 - h. per morosità oltre l'anno;
 - i. quando si riscontri che l'attività dell'Associazione non corrisponde ai fini dichiarati.
- La revoca del provvedimento è soggetta all'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 e successivi, della L. 241/90 e ss.mm.ii.

11.2 L'Amministrazione comunale può in qualsiasi momento e, a suo insindacabile giudizio, ritornare in possesso dei locali comunali in uso dandone comunicazione



COMUNE di PANDINO

Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

protocollo.comune.pandino@pec.it



almeno sei mesi prima all'Associazione ed entro tre mesi per motivi improrogabili di pubblico interesse.

A quest'ultima viene riconosciuta la priorità nell'uso di altri locali disponibili.

Art. 12 – Recesso

12.1 Il concessionario può recedere in qualsiasi momento con preavviso di 6 mesi.

Art. 13 Tariffe e agevolazioni

13.1 La determinazione delle tariffe per la concessione dei locali viene stabilita dalla Giunta Comunale.

Le tariffe dovranno tener conto anche delle utenze comunali e delle pulizie delle parti comuni che saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

13.2 La Giunta Comunale si riserva la facoltà di concedere i locali a titolo gratuito o con riduzione del contributo e/o delle spese di gestione anche in base alla ricaduta che le attività, svolte dall'associazione, hanno sulla comunità.

13.3 L'adeguamento dell'importo su base ISTAT viene stabilito con cadenza annuale.

13.4 Tutte le spese relative alle utenze sono a completo ed esclusivo carico delle associazioni concessionarie.

13.5 Sono inoltre a completo ed esclusivo carico delle associazioni concessionarie le spese di manutenzione ordinaria, previa comunicazione all'Area Opere Pubbliche.

13.6 Rimangono a carico dell'Amministrazione comunale le spese per manutenzione straordinaria dei locali e degli spazi comuni, nonché le spese di pulizia e manutenzione degli spazi comuni.

Art. 14 Utilizzo

14.1 Durante la concessione è fatto divieto all'Associazione di modificare la destinazione dei locali per scopi diversi da quelli per cui la concessione è stata fatta, pena la decadenza automatica dalla stessa, ovvero eseguire opere senza la preventiva ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

14.2 L'Associazione, al termine dell'utilizzo, dovrà restituire i locali comunali concessi in buono stato, salvo il normale deperimento dovuto all'uso. L'Associazione dovrà garantire la buona conservazione dei locali comunali, l'igiene e il decoro degli stessi.



COMUNE di PANDINO

Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

protocollo.comune.pandino@pec.it



CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15 Responsabilità del concessionario

15.1 Il concessionario è tenuto a rispettare e a far rispettare il presente regolamento e a far mantenere un comportamento corretto alle persone presenti.

E' tenuto altresì a far rispettare tutte le norme di sicurezza, igiene e vigilanza del patrimonio, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dall'uso del locale comunale possano derivare a terzi, privati o pubblici.

15.2 Il concessionario dovrà rispettare e fare rispettare tutte le norme che disciplinano l'utilizzo dei locali assegnati ed in particolare dovrà garantire:

- a) che nei locali in concessione si svolgano esclusivamente incontri degli associati nel rispetto di quanto disposto dalle norme di legge ed in linea con le finalità dell'Associazione stessa;
- b) la buona conservazione dei locali, degli arredi, riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui sono stati messi a disposizione;
- c) che venga rispettato il divieto di fumare nei locali;
- d) di non arrecare in alcun modo molestia alle altre attività ivi ospitate; dovrà inoltre, essere concordata, tra le Associazioni che condividano il medesimo locale, la dislocazione degli arredi e data comunicazione all'Ufficio comunale competente allegando apposita planimetria sottoscritta in accordo tra le parti;
- e) di non apporre targhe o scritte all'esterno dei locali, se non con autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- f) di assicurarsi che non accedano nei locali più persone di quelle consentite dalle norme vigenti;
- g) di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali;
- h) di non utilizzare impianti elettrici diversi da quelli esistenti; ogni eventuale attrezzatura o struttura introdotta, per la quale dovrà essere data preventiva comunicazione all'Ufficio Opere Pubbliche, dovrà essere conforme alla normativa vigente e la responsabilità per l'uso è demandata esclusivamente all'Associazione stessa;
- i) di non eseguire opere se non con la preventiva ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- l) di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197

protocollo.comune.pandino@pec.it



genere e comunque derivanti anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso dei locali in concessione.

15.3. Dal mancato rispetto di quanto esplicitato dal presente Regolamento possono conseguire:

- il provvedimento di revoca della concessione, di cui all'articolo 11 del presente regolamento, e il diniego di altre;
- l'addebito di una penale che può essere determinata dal Responsabile dell'Area incaricato da € 100,00 a € 2.000,00.

I suddetti provvedimenti non inficiano il diritto del Comune di rivalersi sul Concessionario per qualsiasi atto, compiuto da lui o dagli utenti, che abbia comportato un danno ai locali.

L'adozione di ogni provvedimento è soggetta all'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 e successivi, della L. 241/90 e ss.mm.ii.

15.4 Il Concessionario:

- è civilmente responsabile per sé e per gli utenti dei locali oggetto di concessione;
- sottoscrivendo l'atto di concessione, assume personalmente la responsabilità per l'attività svolta nei locali di concessione;
- per comunicazioni relative al servizio di cui trattasi, ha come interlocutore, l'ufficio identificato dall'Amministrazione comunale.



COMUNE di PANDINO

Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

protocollo.comune.pandino@pec.it



CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Abrogazioni di norme

16.1 Il presente Regolamento entra in vigore dopo le pubblicazioni previsti per legge e dallo Statuto Comunale.

16.2 Con l'adozione del presente regolamento sono abrogati:

- “Regolamento per l’uso di sale civiche e degli spazi all’aperto del Castello Visconteo” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 21/05/2015;
- “Regolamento per l’assegnazione in concessione di spazi comunali alle associazioni per sedi o per lo svolgimento della propria attività statutaria” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 21/05/2015.